

tutto solo con la legge sul registro, allora soltanto il mio emendamento diventerebbe inutile; ma fino a che due leggi diverse provvedono sull'una e sull'altra materia, è anzi più necessario che nell'una si esprima tutto quello che le si vuole estendere dell'altra, per non correre il rischio di vederlo escluso per il solo silenzio che si verificasse in una delle due leggi a fronte delle disposizioni espressamente contenute nell'altra.

Resta ora l'ultima parte del mio emendamento; poichè l'onorevole Mosca egli stesso conviene che la modifica da me proposta nella redazione dell'articolo, mediante il trasposto dell'inciso del numero 2 all'ultimo periodo, avrebbe resa più esatta la redazione, mi torna indifferente che sia accolta o no, dopo che ho fatto il mio debito segnalandola all'attenzione della Camera.

CASTELLI LUIGI. Credo che la divergenza d'opinione tra l'onorevole Castellano e me, da una parte, e la Commissione, per la quale ha parlato l'onorevole Mosca, dipenda da dissenso nell'intelligenza degli articoli 2 e 4 del disegno di legge che ci sta sott'occhio. L'articolo 24, al numero 1, esentava dalla tassa di registro i contratti di assicurazione accennati agli articoli 2 e 6, ed i contratti vitalizi accennati all'articolo 4. Allora era necessario indicare gli articoli 2 e 6, perchè, secondo il primitivo concetto, secondo la primitiva redazione della legge, non tutti i contratti d'assicurazione erano da essa colpiti.

La modificazione che fu introdotta all'articolo 2, per cui si sottoponevano a questa legge non solo le assicurazioni fatte dalle società, ma anche le assicurazioni fatte da *singoli individui*, portò la conseguenza che diventasse inutile accennare nell'articolo 24 gli articoli 2 e 6, perchè oramai tutti i contratti d'assicurazione, sieno fatti da società, sieno fatti da singoli individui, essendo sottoposti alla tassa contemplata da questa legge, debbono per conseguenza essere sottratti alla tassa particolare ch'era stabilita dall'articolo 14 della legge sul registro, il quale articolo 14 dovrà per conseguenza essere soppresso. Secondo il concetto primitivo le assicurazioni, altre da quelle di merci viaggianti, che fossero fatte da privati, soggiacevano alla tassa di registro e pagavano l'un per cento del premio d'assicurazione, e le assicurazioni fatte da società erano sottoposte alla tassa stabilita da questa legge e pagavano un tanto per cento in ragione composta della somma assicurata e del premio d'assicurazione.

Ora questa differenza, in seguito alla modificazione introdotta all'articolo 2, è tolta; tutti quanti i contratti d'assicurazione pagano la tassa percentuale stabilita, come ho detto, in ragione composta dell'ammontare della somma assicurata e del premio di assicurazione, giusta l'articolo 2.

Dunque, quando si dice: sono esentati dalla tassa di registro tutti i contratti d'assicurazione, non occorre dir altro, perchè tutti sono già contemplati da questa legge.

Ma l'onorevole Mosca pensa che la modificazione che fu portata all'articolo 2, col comprendervi anche i contratti di assicurazione fatti da privati, rifletta le sue conseguenze anche sull'articolo 4, cioè sui contratti di vitalizio, e in ciò io non sono d'accordo con lui.

L'articolo 2 parla dei contratti di assicurazione; i contratti di vitalizio non sono contratti di assicurazione; per conseguenza la legge lascia questi contratti sotto il dominio generale della legge del registro; solo vi fa una eccezione speciale a favore delle compagnie di assicurazione, le quali, quando vogliano stipulare contratti di vitalizio, non di qualunque natura, ma contratti di vitalizio particolarmente indicati dall'articolo 4, voglio dire contratti di vitalizio me-

diante una somma di denaro, hanno l'alternativa o di farli nella forma consueta, e allora saranno sottoposti alle disposizioni della legge del registro, come, per esempio, se facessero un tale contratto per atto notarile, pagheranno il 2 per 0/0 del capitale corrispettivo, come è stabilito dalla legge del registro.

Che se invece di fare il contratto in questa forma, le compagnie di assicurazione prescelgano di farlo nella forma speciale stabilita dall'articolo 4, cioè mediante polizze private che vengano staccate da un registro a madre e figlia, allora invece di applicare la disposizione della legge del registro, cioè di far pagare il 2 per 0/0 del capitale corrisposto, si applica la disposizione dell'articolo 4 di questa legge, e quindi si pagheranno solamente 50 centesimi per ogni 100 lire sul corrispettivo del contratto.

Anche la legge del registro stabilisce come base il corrispettivo dei contratti, ma con questa differenza che la legge del registro fissa la tassa del 2 per 0/0 sul corrispettivo del contratto, mentre questa legge lo fissa soltanto in 50 centesimi.

Questo non è un favore per le società di assicurazione, perchè debbo avvertire che, secondo la legge del registro, i contratti di assicurazione non sono di quelli contemplati agli articoli 28 e 29, quindi è che sono sottoposti all'obbligo di registro i contratti di vitalizio solamente nel caso che se ne faccia uso.

Ecco perchè, tassandoli solamente nel caso che se ne faccia uso, la tassa fu stabilita nel 2 per 100 del capitale che forma corrispettivo della rendita vitalizia.

Invece le compagnie d'assicurazione, se vogliono preferire a questo sistema, che le lascierebbe in facoltà di pagare la tassa solamente nel caso in cui facciano uso dell'atto, l'altro sistema più comodo offerto loro dall'articolo 4, faranno questi contratti per polizze private a madre e figlia, ed invece di pagare il 2 per 100 in caso di doverne far uso, esse pagheranno senza distinzione, se occorra o non occorra farne uso nel senso della legge, 50 centesimi per cento.

Quindi è che tutti i contratti di vitalizio rimangono ancora sottoposti alla disposizione della legge sul registro, meno i contratti di vitalizio in corrispettivo di una somma di denaro che si facciano dalle compagnie di assicurazione sopra polizze private staccate da un registro a madre e figlia.

Con ciò vengo a rendere ragione del mio emendamento.

Siccome all'articolo 24 si sono sopresse le parole: *sotto la condizione che siano pagate le tasse determinate da questa legge*, parole che non potevano più stare anche dopo le modificazioni introdotte all'articolo 2, perchè il senso di quelle parole, a mio avviso, era questo, che queste esenzioni si applicavano ai contratti di assicurazione e di vitalizio sì e in quanto questi contratti fossero colpiti dalla legge attuale, ora, ripeto, essendo colpiti dalla legge attuale tutti i contratti di assicurazione, basta dire che sono esenti dalla tassa di registro tutti i contratti di assicurazione, ed in quanto ai contratti di vitalizio l'aver aggiunto: *i contratti vitalizi stabiliti dalle compagnie d'assicurazione nella forma prevista dall'articolo 4*, è un dire precisamente la stessa cosa ch'era già detta nell'articolo, solo esprimendola con maggior chiarezza per indicare che sono esenti dalla tassa di registro non tutti i contratti vitalizi, nemmeno tutti i contratti vitalizi che si fanno mediante somme di denaro, nemmeno tutti i contratti vitalizi che si fanno dalle compagnie d'assicurazione, ma quei soli contratti vitalizi che sono contemplati all'articolo 4, cioè quelli fatti mediante somme di denaro solamente dalle compagnie d'assicurazione e mediante polizze a madre e figlia.